

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

All'Associazioni e Organizzazioni della filiera zootecnica (vedasi allegato elenco)

Al Capo Dipartimento Marco Lupo Dipartimento Sovranità alimentare e Ippica

Al Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi
Dipartimento della politica agricola
comune e dello sviluppo rurale

Oggetto: Clausole contrattuali relative al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

Sono pervenute richieste di chiarimenti relativamente a possibili clausole contrattuali tra soggetti della filiera zootecnica riguardanti la previsione nell'ambito dei contratti medesimi della certificazione volontaria al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

A tale riguardo, per quanto di competenza dello Scrivente Dipartimento nell'ambito delle previsioni *ex* decreto legislativo n. 198/2021, si reputa opportuno formulare le seguenti indicazioni.

Con decreto n. 341750 del 2 agosto 2022, del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministro della Salute è stato istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" (SQNBA) ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

Il predetto decreto stabilisce le procedure atte a qualificare con apposita certificazione volontaria, la fase di allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti tramite la definizione dei processi e dei requisiti di salute e benessere animale secondo criteri superiori a quelli già definiti dalle vigenti norme europee e nazionali.

Tale Sistema ha l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni di origine animale, grazie alla certificazione degli allevamenti e della filiera, stabilendo regole e requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Il Sistema rappresenta, quindi, una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale volta anche a fornirne un'informazione chiara al consumatore.

L'adesione al SQNBA è volontaria e i soggetti interessati si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, a ridurre l'uso degli antibiotici e ad assicurare, più in generale, una maggiore sostenibilità dell'allevamento.

Ottenuta la certificazione, da parte di organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti, gli operatori del settore primario e quelli della filiera potranno quindi utilizzare le informazioni previste dal SQNBA per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti provenienti da allevamenti conformi al citato sistema. Le iniziative previste dal SQNBA risultano pertanto fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica, in linea con i nuovi orientamenti comunitari alla base della nuova PAC del periodo 2023/2027, del PNRR, nonché della strategia "Farm to Fork", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare più sostenibile.



Il SQNBA si inserisce pertanto in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatoriale più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobico resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi.

È del tutto evidente come l'adesione al sistema e il rispetto dei requisiti e degli adempimenti riportati nei disciplinari di produzione comportino degli oneri da parte degli allevatori, in quanto, oltre al costo diretto della certificazione, saranno sostenuti costi per l'eventuale adeguamento delle strutture di allevamento, nonché per adeguare la gestione dell'intera fase allevatoriale agli impegni aggiuntivi introdotti dai disciplinari relativi al SQNBA.

Il prodotto ottenuto, tuttavia, può sicuramente vantare un "plusvalore" rispetto ad un prodotto ottenuto in un allevamento non aderente al sistema di qualità in argomento, "plusvalore" riconosciuto dal consumatore che, pertanto, è orientato a scegliere tale prodotto rispetto ad altri ed è disposto a pagare un maggior prezzo.

Ne consegue che tale maggior valore, riconosciuto nella fase dell'acquisto finale del prodotto finito, debba essere equamente distribuito lungo tutta la filiera, con particolare riferimento alla fase della produzione primaria e agli allevatori che hanno dovuto sopportare maggiori costi o minori rese produttive a vantaggio dei principi di sostenibilità e di salubrità che il legislatore ha voluto promuovere e sostenere.

Pertanto, nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti che si avvalgono dell'indicazione dei riferimenti al SQNBA, tenuto conto dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 198/2021, che enuncia sia i principi di proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni sia il principio per il quale i prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione, si ritiene che dovrebbero essere applicati prezzi maggiori rispetto a prodotti non rientranti nel sistema in argomento, stante la possibile sussistenza di profili di illiceità derivanti dal mancato riconoscimento del maggior valore del prodotto, ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO Felice Assenza

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)